



A.S.D. - S.A. Marines Biella - Regolamento interno

C.F. 90046360021

P.zza Cisterna n° 17, 13900 Biella

Cellulare: 3338770831 - Telefono/fax: 0152522392 - E-mail: info@marinesbiella.it - Indirizzo internet: www.marinesbiella.it

Regolamento interno della A.S.D. - S.A. Marines Biella

Art. 1 - Oggetto del regolamento interno

1. Il presente testo (regolamento interno) disciplina, nel dettaglio, le attività e le regole interne della **A.S.D. - S.A. Marines Biella**, oltre alle materie che lo statuto associativo ad esso riserva.
2. In caso di antinomie reali tra regolamento interno e statuto associativo prevale quest'ultimo.

Art. 2 - Riunione dell'Assemblea Generale degli Associati in sessione ordinaria e straordinaria - Periodo di riunione in sessione ordinaria - Regolare costituzione - Maggioranza per deliberare - Termini di convocazione - Presentazione di osservazioni e mozioni - Direzione dei lavori

1. La riunione dell'Assemblea Generale degli Associati in sessione ordinaria deve svolgersi, indicativamente, il primo mese di ogni inizio anno associativo.

2. La riunione è regolarmente costituita in:

- 1) prima convocazione, se vi partecipano almeno 2/3 degli Associati;
- 2) seconda convocazione, se vi partecipano almeno 1/2 degli Associati;
- 3) terza convocazione, quale che sia il numero degli Associati partecipanti.

E' dovere del Presidente controllarne la regolare costituzione ed, in caso contrario, disporre una successiva convocazione.

3. L'Assemblea Generale degli Associati in sessione ordinaria delibera a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto che gli Associati prestano è palese o segreto, a scelta della maggioranza semplice dei presenti, sempre che il Presidente non disponga diversamente, ma in mancanza di obiezioni si presume palese. Il voto deve essere prestato personalmente dall'Associato titolare, che non può delegarlo a nessun altro.

4. All'Assemblea Generale degli Associati in sessione ordinaria sono attribuiti i poteri e le funzioni di cui all'art. 12 s.a., oltre quelli previsti dal par. 8 del presente articolo.

5. La riunione dell'Assemblea Generale degli Associati in sessione ordinaria viene convocata dal Presidente, che ne notifica la data ed il luogo ad ogni Associato con almeno 60 giorni d'anticipo, ricorrendo ad un qualsiasi strumento d'informazione, anche generale, idoneo a tale scopo. I tempi di convocazione relativi alle riunioni successive alla prima sono, ogni volta, dimezzati, rispetto al termine di convocazione iniziale.

6. La riunione dell'Assemblea Generale degli Associati in sessione straordinaria è regolarmente costituita in:

- 1) prima convocazione, se vi partecipano almeno 1/2 degli Associati;
- 2) seconda convocazione, quale che sia il numero degli Associati partecipanti.

E' dovere del Presidente controllarne la regolare costituzione ed, in caso contrario, disporre una successiva convocazione.

7. L'Assemblea Generale degli Associati in sessione straordinaria delibera a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto che gli Associati prestano è palese o segreto, a scelta della maggioranza semplice dei presenti, sempre che il Presidente non disponga diversamente, ma in mancanza di obiezioni si presume palese. Il voto deve essere prestato personalmente dall'Associato titolare, che non può delegarlo a nessun altro.

8. All'Assemblea Generale degli Associati in sessione straordinaria sono attribuiti i seguenti poteri e funzioni:

- 1) organo d'appello per i procedimenti disciplinari;
- 2) elezione degli organi associativi elettivi in seguito a dimissioni, revoca od impedimento del Presidente;
- 3) approvazione o meno:
 - 3.1) della modifica:
 - 3.1.1) dello statuto associativo;
 - 3.1.2) della denominazione associativa;
 - 3.2) della proposta di scioglimento dell'Associazione;
- 4) decisione di qualsiasi questione a cui il Presidente ne rimette la deliberazione.

9. La riunione dell'Assemblea Generale degli Associati in sessione straordinaria viene convocata dal Presidente per:

- 1) iniziativa dello stesso;
- 2) richiesta al Presidente da parte di uno o più Amministratori, disgiuntamente o congiuntamente tra loro od altri. In tale previsione il Presidente la può comunque concedere e convocare o meno, a sua discrezione;
- 3) richiesta congiunta al Presidente da parte di almeno:
 - 3.1) 2/3 degli Amministratori;
 - 3.2) 2/3 degli Associati.

Nei casi previsti dal p.to 3) il Presidente ha l'obbligo di concedere e convocare la riunione entro 20 giorni.

10. La riunione dell'Assemblea Generale degli Associati in sessione straordinaria va notificata agli Associati indicandone la data, il luogo e l'ordine del giorno con almeno 15 giorni d'anticipo, ricorrendo ad un qualsiasi strumento d'informazione, anche generale, idoneo a tale scopo. I tempi di convocazione relativi alle riunioni successive alla prima sono, ogni volta, dimezzati, rispetto al termine di convocazione iniziale.

11. Avanti l'Assemblea Generale degli Associati ogni Associato può proporre osservazioni e mozioni, che verranno discusse ed eventualmente messe ai voti. Per maggiore efficacia e chiarezza è preferibile comunicare tali osservazioni e mozioni al Presidente un congruo numero di giorni prima della riunione, affinché le possa inserire nell'ordine del giorno.

12. La riunione dell'Assemblea Generale degli Associati si svolge sotto la direzione del Consiglio Direttivo, nel rispetto dei principi di ordine, puntualità ed educazione. L'Associato che turbi il regolare svolgimento della riunione dell'organo è sanzionato con ammonizione o, nei casi più gravi, con richiamo e può, inoltre ed in ogni caso, essere immediatamente allontanato fino al termine della stessa per:

- 1) iniziativa del Presidente;
- 2) richiesta al Presidente da parte di:
 - 2.1) uno o più Associati presenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro od altri. In tale previsione il Presidente può comunque disporre l'allontanamento o meno, a sua discrezione;
 - 2.2) almeno 1/2 degli Associati presenti.

Nel caso previsto dal p.to 2.2) il Presidente ha l'obbligo di disporre l'allontanamento.



A.S.D. - S.A. Marines Biella - Regolamento interno

C.F. 90046360021

P.zza Cisterna n° 17, 13900 Biella

Cellulare: 3338770831 - Telefono/fax: 0152522392 - E-mail: info@marinesbiella.it - Indirizzo internet: www.marinesbiella.it

Se la turbativa è causata dal Presidente, l'allontanamento dello stesso è disposto dal Vice-Presidente, che si sostituisce ad esso per la restante durata della riunione.

A carico dell'Associato sanzionato ed/od allontanato è comminabile, inoltre, la sanzione accessoria dell'interdizione dalle riunioni dell'Assemblea Generale degli Associati per il tempo stabilito dal Consiglio Direttivo in sessione disciplinare, ma comunque mai per un periodo superiore a 3 mesi.

Art. 3 - Il Consiglio Direttivo - Numero dei componenti e ruoli degli stessi - Potere di rappresentanza degli Amministratori - Funzioni e poteri - Riunione in sessione ordinaria e disciplinare - Regolare costituzione - Maggioranza per deliberare - Termini di convocazione - Sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo - Direzione dei lavori

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 elementi, incluso il Presidente. Essi, ad eccezione del Presidente, sono considerati tutti eguali tra loro e si differenziano solo per il ruolo assunto e da eventuali specifici incarichi loro assegnati dal Presidente e godono della qualifica di Amministratori dell'Associazione.

2. I ruoli sono assegnati, con nomina in forma orale, dal Presidente ed a sua discrezione, ma possibilmente in armonia con l'aspettativa dell'Amministratore. Tali ruoli, se necessario e per gravi motivazioni, possono essere scambiati, su iniziativa del Presidente, tra gli Amministratori, anche successivamente alla loro nomina.

3. La difficoltà riscontrata nell'individuare Associati idonei e/o disposti ad assumere un ruolo nel Consiglio Direttivo dell'Associazione impone alcune particolari esigenze nell'assegnazione dei ruoli di cui sopra:

- 1) il Presidente espleta anche il ruolo di Tesoriere;
- 2) il Vice-Presidente espleta anche il ruolo di Segretario.

Nel caso che il Vice-Presidente sostituisca occasionalmente il Presidente egli assume anche il ruolo di Tesoriere, ma il ruolo di Segretario viene assunto da un Consigliere Ausiliario, appositamente scelto dal Vice-Presidente ed a sua discrezione per l'occasione ed il chiamato al ruolo ha l'obbligo di prestarlo, a pena di revoca automatica ed immediata dal Consiglio Direttivo.

Nel caso, invece, che il Vice-Presidente sostituisca il Presidente per dimissioni, revoca od impedimento, egli assume anche il ruolo di Tesoriere, ma deve provvedere a nominare un Consigliere Ausiliario quale nuovo Vice-Presidente, che assume anche il ruolo di Segretario, appositamente scelto per l'occasione ed a sua discrezione ed il chiamato al ruolo ha l'obbligo di prestarlo, a pena di revoca automatica ed immediata dal Consiglio Direttivo.

Tali situazioni perdurano finché il Presidente, temporaneamente impedito, non riassume il suo ruolo o, se impedito definitivamente, finché non viene sostituito con un altro Associato in seguito ad elezioni.

4. I componenti del Consiglio Direttivo sono gli unici Associati legittimati a rappresentare l'Associazione verso i terzi. Il Presidente è tuttavia l'unico componente ad essere titolare di totali poteri di rappresentanza, mentre i rimanenti solo limitatamente agli affari associativi ed in ogni caso gli impegni presi singolarmente da questi ultimi sono validi solo se successivamente convalidati da tutto il Consiglio Direttivo, con delibera.

5. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti poteri e funzioni:

- 1) direzione e gestione dell'Associazione;
- 2) investimento del capitale associativo;
- 3) ammissione o meno di aspiranti Associati;
- 4) scelta dei modi in cui esercitare l'attività associativa;
- 5) esercizio del potere disciplinare;
- 6) elaborazione e/o modifica:
 - 6.1) dello statuto associativo;
 - 6.2) del regolamento interno;
- 7) tutto ciò che non rientra tra i poteri e le funzioni riservate espressamente, dallo statuto associativo e/o dal regolamento interno, all'Assemblea Generale degli Associati in sessione ordinaria o straordinaria.

6. La riunione del Consiglio Direttivo in sessione ordinaria è validamente costituita se vi partecipano almeno 1/2 dei componenti. E' dovere del Presidente controllarne la regolare costituzione ed, in caso contrario, disporre una successiva convocazione.

7. Le delibere del Consiglio Direttivo in sessione ordinaria sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto che i componenti del Consiglio Direttivo prestano è palese o segreto, a scelta della maggioranza semplice dei presenti, sempre che il Presidente non disponga diversamente, ma in mancanza di obiezioni si presume palese. Il voto deve essere prestato personalmente dal componente del Consiglio Direttivo che ne è titolare, il quale non può delegarlo a nessun altro.

8. La riunione del Consiglio Direttivo in sessione ordinaria viene convocata dal Presidente per:

- 1) iniziativa dello stesso;
- 2) richiesta al Presidente da parte di:
 - 2.1) uno o più Amministratori, disgiuntamente o congiuntamente tra loro od altri. In tale previsione il Presidente la può comunque concedere e convocare o meno, a sua discrezione;
 - 2.2) almeno 1/2 degli Amministratori.

Nel caso previsto dal p.to 2.2) il Presidente ha l'obbligo di provvedere alla convocazione della riunione entro 10 giorni.

9. La riunione del Consiglio Direttivo in sessione ordinaria va notificata ai relativi componenti indicandone la data, il luogo e l'ordine del giorno con almeno 5 giorni d'anticipo, ricorrendo ad un qualsiasi strumento d'informazione, anche generale, idoneo a tale scopo. I tempi di convocazione relativi alle riunioni successive alla prima sono dimezzati rispetto al termine di convocazione iniziale.

10. La riunione del Consiglio Direttivo in sessione disciplinare è validamente costituita se vi partecipano almeno 2/3 dei componenti. E' dovere del Presidente controllarne la regolare costituzione ed, in caso contrario, disporre una successiva convocazione.

11. Le delibere del Consiglio Direttivo in sessione disciplinare sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto che i componenti del Consiglio Direttivo prestano è palese e deve essere prestato personalmente dal componente del Consiglio Direttivo che ne è titolare, il quale non può delegarlo a nessun altro.

12. La riunione del Consiglio Direttivo in sessione disciplinare viene convocata dal Presidente unitamente all'apertura del relativo procedimento disciplinare e va notificata ai componenti del Consiglio Direttivo indicandone la data, il luogo e l'ordine del giorno con almeno 10 giorni d'anticipo, ricorrendo ad un qualsiasi strumento d'informazione, anche generale, idoneo a tale scopo. I tempi di convocazione relativi alle riunioni successive alla prima sono dimezzati rispetto al termine di convocazione iniziale.


A.S.D. - S.A. Marines Biella - Regolamento interno

C.F. 90046360021

P.zza Cisterna n° 17, 13900 Biella

Cellulare: 3338770831 - Telefono/fax: 0152522392 - E-mail: info@marinesbiella.it - Indirizzo internet: www.marinesbiella.it

13. Per espletare le funzioni sue proprie il Consiglio Direttivo necessita della partecipazione di quanti più suoi componenti disponibili, possibilmente tutti, i quali hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni dell'organo. Qualora un componente del Consiglio Direttivo resti assente dalle riunioni dello stesso per 4 sedute consecutive, sia per sua volontà che contro di essa, ma ad eccezione dei casi di sospensione, interdizione od allontanamento, può essere revocato per:

- 1) iniziativa del Presidente;
- 2) iniziativa del Presidente, con rimessione della decisione al Consiglio Direttivo, che si esprime con delibera;
- 3) richiesta al Presidente da parte di almeno:
 - 3.1) uno o più Amministratori, disgiuntamente o congiuntamente tra loro od altri. In tale previsione il Presidente può comunque, a sua discrezione, rimettere o meno la decisione al Consiglio Direttivo, che nel caso si esprimerà con delibera;
 - 3.2) 1/2 degli Amministratori.

Nel caso previsto dal p.to 3.2) il Presidente ha l'obbligo, entro 10 giorni, di rimettere la decisione, sulla possibilità di revoca dell'Amministratore assenteista, al Consiglio Direttivo, che decide con delibera. Tale operazione di revoca, per la sua validità, non comporta un giudizio sul comportamento del componente revocato né l'ascolto dello stesso, bastandone la verbalizzazione.

14. Una volta approvata la revoca si deve procedere alla sostituzione del componente revocato con un altro Associato. Tale sostituzione è da eseguire, possibilmente, in favore del primo degli esclusi per l'elezione alla stessa carica di candidato al Consiglio Direttivo risultante dall'ultima elezione dello stesso. Se vi sono più esclusi si deve creare una graduatoria, dando la preferenza, a scalare, all'Associato:

- 1) che abbia ricevuto più voti, nonostante non sia stato comunque eletto presso il Consiglio Direttivo;
- 2) iscritto da più tempo all'Associazione, così come risultante dal libro degli Associati;
- 3) più anziano;
- 4) precedente in ordine alfabetico;
- 5) estratto a sorte.

Tuttavia, se non vi furono altri concorrenti od il Presidente non reputi idoneo il sostituto così individuato, il Presidente può indicarne uno di sua fiducia, scelto tra tutti gli Associati, purché non ricoprente già una carica in seno al Consiglio Direttivo.

15. Il possibile sostituto, una volta individuato secondo i criteri esposti, deve venire approvato o meno con delibera del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo non approvi il sostituto ne viene indicato un altro, secondo gli stessi criteri. Se, in seguito a 3 delibere consecutive del Consiglio Direttivo, in merito all'approvazione del possibile sostituto, non ne viene ancora confermato uno, decide autonomamente il Presidente.

16. Il revocato ed il sostituto vengono avvisati personalmente dal Presidente, oralmente o per iscritto, a discrezione di quest'ultimo, mentre la comunicazione della sostituzione a tutti gli Associati avviene ricorrendo ad un qualsiasi strumento d'informazione, anche generale, idoneo a tale scopo.

17. Si provvede, inoltre, a sostituire immediatamente ed automaticamente l'Amministratore quando egli:

- 1) renda le dimissioni. Tali dimissioni sono presentate al Presidente, oralmente o per iscritto;
- 2) risulti impedito definitivamente;
- 3) incorra in gravi ed obiettivi inadempimenti inerenti il proprio ruolo.

18. La riunione Consiglio Direttivo si svolge sotto la direzione del Presidente, nel rispetto dei principi di ordine, puntualità ed educazione. Il componente del Consiglio Direttivo che turbi il regolare svolgimento della riunione dell'organo è sanzionato con ammonizione o, nei casi più gravi, con richiamo e può, inoltre ed in ogni caso, essere immediatamente allontanato fino al termine della stessa per:

- 1) iniziativa del Presidente;
- 2) richiesta al Presidente da parte di:
 - 2.1) uno o più Amministratori presenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro od altri. In tale previsione il Presidente può comunque disporre o meno l'allontanamento, a sua discrezione;
 - 2.2) almeno 1/2 degli Amministratori presenti.

Nel caso previsto dal p.to 2.2) il Presidente ha l'obbligo di disporre l'allontanamento.

Se la turbativa è causata dal Presidente, l'allontanamento dello stesso è disposto dal Vice-Presidente, che si sostituisce ad esso per la restante durata della riunione.

A carico del componente del Consiglio Direttivo sanzionato ed/od allontanato è comminabile, inoltre, la sanzione accessoria dell'interdizione dalle riunioni del Consiglio Direttivo per il tempo stabilito dallo stesso in sessione disciplinare, ma comunque mai per un periodo superiore a 3 mesi.

Parimenti, sono assoggettati alle disposizioni del presente paragrafo anche tutti gli Associati non appartenenti al Consiglio Direttivo che, a qualunque titolo, eccezionalmente assistano o partecipino alla riunione dello stesso. Tali Associati, che non possono mai godere di diritto di voto riguardo alle delibere dell'organo, possono essere allontanati dalla riunione, oltre che per turbativa della stessa, per qualsiasi altro giustificato motivo.

Art. 4 - Candidature ed elezioni agli organi associativi elettivi

1. Terminati il mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo, ogni Associato può esternare la sua intenzione a candidarsi per uno dei due organi, facendolo presente al Presidente uscente. Le candidature possono anche essere direttamente proposte durante la riunione dell'Assemblea Generale degli Associati, purché prima dell'elezione stessa. Gli Associati candidati al Consiglio Direttivo possono anche precisare il ruolo a cui aspirano, anche se la nomina a tale ruolo sarà comunque confermata o meno, a discrezione del Presidente, in seguito all'elezione.

2. I candidati sono eletti con delibera dell'Assemblea Generale degli Associati e la loro carica, ed eventualmente anche il loro ruolo, se previsto, vengono indicati accanto al loro nome nel libro degli Associati.

Art. 5 - Straordinaria ed ordinaria amministrazione

1. Sono considerati di straordinaria amministrazione tutti quegli atti che comportano:

- 1) la modifica dello statuto associativo;
- 2) lo scioglimento dell'Associazione;
- 3) la modifica della denominazione associativa.



A.S.D. - S.A. Marines Biella - Regolamento interno

C.F. 90046360021

P.zza Cisterna n° 17, 13900 Biella

Cellulare: 3338770831 - Telefono/fax: 0152522392 - E-mail: info@marinesbiella.it - Indirizzo internet: www.marinesbiella.it

2. Tutti gli atti che non rientrano nella straordinaria amministrazione sono considerati d'ordinaria amministrazione.

Art. 6 - Elaborazione e modifica dello statuto associativo e del regolamento interno

1. Lo statuto associativo è elaborato e modificato dal Consiglio Direttivo, ma la sua legittimazione e validità è subordinata all'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea Generale degli Associati, che decide con delibera.

2. Il regolamento interno è redatto dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dello statuto associativo, ma senza che sia successivamente approvato dall'Assemblea Generale degli Associati, tuttavia, deve rispettare i principi previsti dallo statuto associativo ed eventuali direttive deliberate dall'Assemblea Generale degli Associati.

3. Nel momento in cui statuto associativo e regolamento interno vengono legittimamente e validamente elaborati o modificati, approvati e divenuti efficaci, devono essere rispettati da tutti gli Associati, a pena di provvedimento disciplinare.

Art. 7 - Il soft air quale attività associativa

1. Il soft air è un'attività ludica a finalità sportiva, praticata collettivamente, prevalentemente a squadre, al chiuso ed/od all'aperto e basata sull'onestà dei singoli praticanti. Essa riproduce, con modalità completamente sicure ed innocue, le emozioni di partecipare a manovre tattiche e scontri armati, esaltandone l'aspetto di fiducia e di collaborazione tra i partecipanti.

2. Lo scopo del soft air è di eliminare dal campo di gioco tutti i componenti di una o più squadre avversarie ed/od il completamento di uno o più obiettivi predeterminati. L'eliminazione di un partecipante avviene quando il giocatore in questione risulta colpito, in una qualsiasi parte del corpo ed/od equipaggiamento, da una o più sferette di materiale inerte espulse da una A.S.G. (Air Soft Gun) di un avversario o di un alleato.

3. Le A.S.G. sono delle riproduzioni di armi da fuoco, realmente esistenti o meno, ma, ad eccezione dell'aspetto estetico, non sono armi proprie, non hanno un funzionamento a polvere infume o nera, né possono essere modificate per adattarsi a tale funzionamento, non sono soggette a denuncia, per il loro possesso e/o trasporto non è richiesto il porto d'armi e sono considerate giocattoli per adulti di libera vendita ed utilizzo (l. 110/75, d.m. 362/2001 e c.m. 559/96). Le A.S.G. espellono delle sferette di materiale inerte del calibro di 6 mm, che ne costituiscono il munizionamento, ad una potenza tale da essere reputata inidonea a recare offesa alla persona, così come rilevata e definita dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi (c.m. 559/96). Come sistema propulsivo le A.S.G. possono utilizzare:

- 1) un pistone, azionato:
 - 1.1) meccanicamente, tramite un motore elettrico;
 - 1.2) manualmente, tramite il caricamento di una molla;
- 2) gas compresso, quale:
 - 2.1) propano;
 - 2.2) butano;
 - 2.3) pentano e ciclotimone (quest'ultimo quale lubrificante a base di silicone);
- 3) biossido di carbonio (CO₂) compresso.

Art. 8 - Regole dell'attività associativa

1. Il soft air ha, come regola basilare, l'onestà dei singoli praticanti: quando almeno una sferetta di materiale inerte, espulsa da una A.S.G. e costituendone il munizionamento, impatta direttamente contro un giocatore, egli ha l'obbligo di dichiarare agli avversari, ed agli eventuali componenti della propria squadra, che è stato colpito ed è, pertanto, fuori gioco. Lo deve dichiarare in modo inequivoco, con segnali vocali e gestuali. Nessuno può dichiarare l'eliminazione di un giocatore se non il giocatore stesso ed/od eventualmente appositi arbitri, ma solo se la tipologia di gioco prevede quest'ultima figura.

2. Quando si partecipa ad amichevoli o tornei più complessi, in cui lo scopo non è la mera eliminazione degli avversari, ma portare a compimento uno o più obiettivi predeterminati, andranno inoltre rispettate le non generalizzabili regole di gioco elaborate dagli organizzatori di tali attività, che provvederanno ad esporle a tutti i partecipanti.

3. Le regole di gioco possono variare leggermente da una partita ad un'altra, in quanto dipendono dal tipo di gioco previsto per la giornata e vengono spesso decise di comune accordo tra tutti i partecipanti, prima dell'inizio dell'attività e sono illustrate, in dettaglio, nel manuale di squadra. E' comunque ed in ogni caso fatta salva la già esposta regole di onestà, in quanto è ciò che permette di raggiungere lo scopo del soft air.

4. Il mancato rispetto delle regole di gioco, ed in particolare l'obbligo di onestà, da parte dell'Associato durante l'attività associativa, è sanzionato con ammonizione.

Art. 9 - Norme di sicurezza e prudenziali

1. Al fine di tutelare la sicurezza e l'integrità fisica degli Associati, e di eventuali terzi, durante la pratica dell'attività associativa, è fatto divieto ad ogni Associato di:

- 1) parteciparvi senza indossare idonee protezioni per gli occhi. L'uso di protezioni che, oltre a proteggere gli occhi, si estendono anche al volto, è sempre obbligatorio per gli Associati minorenni, mentre è facoltativo per gli Associati maggiorenni ma, qualora questi ultimi non le utilizzino, agiscono a loro rischio e pericolo e l'assicurazione derivante dall'affiliazione all'organismo dell'ordinamento sportivo espressamente nega la risarcibilità in tale situazione. E' vietato rimuovere le citate protezioni durante l'attività associativa ma, qualora fosse indispensabile, lo si potrà fare solo dopo avere comunicato a tutti i partecipanti di sospendere momentaneamente l'attività, che riprenderà solo dopo che le condizioni di sicurezza risultino ristabilite;
- 2) utilizzare la/le propria/e A.S.G. in modo irresponsabile: ogni Associato deve mantenerle in sicura e scariche quando non è in gioco ed in ogni caso in cui vi sia la presenza di persone, anche terze, prive di protezioni per gli occhi;
- 3) utilizzare od anche solo portare con sé:
 - 3.1) armi proprie, sia da fuoco che bianche, anche se in possesso del relativo permesso. Il porto di lame è consentito solo per usi di emergenza e purché si tratti di armi improprie, ovvero strumenti atti ad offendere, il cui porto è consentito solo per giustificato motivo (art. 4 c. 2 l. 110/75);
 - 3.2) materiali esplosivi, deflagranti e/o fumogeni;
- 4) utilizzare A.S.G.:
 - 4.1) di potenza e/o modalità di funzionamento tali da arrecare agli altri partecipanti:
 - 4.1.1) offesa alla persona;
 - 4.1.2) danni apprezzabili ai beni;



A.S.D. - S.A. Marines Biella - Regolamento interno

C.F. 90046360021

P.zza Cisterna n° 17, 13900 Biella

Cellulare: 3338770831 - Telefono/fax: 0152522392 - E-mail: info@marinesbiella.it - Indirizzo internet: www.marinesbiella.it

- 4.2) attrezzate con strumenti taglienti, perforanti e/o palesemente pericolosi per l'utilizzatore e/o per gli altri partecipanti;
 - 5) usare qualsivoglia violenza e/o scontro fisico sugli altri partecipanti;
 - 6) parteciparvi in stato di ubriachezza e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, dopanti e/o psicotrope;
 - 7) accendere fuochi.
2. Inoltre, al fine di tutelare gli Associati contro eventuali ripercussioni legali derivanti da una condotta lesiva degli obblighi di legge durante l'espletamento dell'attività associativa, è fatto divieto ad ogni Associato di:
- 1) esporre, sulla propria persona, equipaggiamento ed/od A.S.G., riferimenti quali fregi, gradi, mostrine, distintivi, medaglie, decorazioni e/o qualsiasi altro realistico richiamo ad organizzazioni militari nazionali od estere realmente ed attualmente esistenti;
 - 2) utilizzare le frequenze radio per cui sia necessario essere in possesso di apposito permesso, salvo che non si sia titolari di tale abilitazione;
 - 3) tagliare rami ed/od alberi;
 - 4) inquinare ed/od arrecare danno all'ambiente;
 - 5) molestare ed/od arrecare danno agli animali domestici e/o selvatici.
3. Infine, per scongiurare il pericolo di creare allarme, il Presidente si impegna, con riguardo all'attività associativa:
- 1) a segnalarne lo svolgimento presso i punti d'accesso principali delle aree in cui essa viene praticata, qualora vi sia la possibilità che terzi transitino sul campo utilizzato per l'espletamento della stessa;
 - 2) ad informarne le forze dell'ordine sulle date, sugli orari e sui luoghi di svolgimento della stessa;
 - 3) ad espletarla esclusivamente su immobili di proprietà dell'Associazione od eventualmente di terzi, ma, in quest'ultimo caso, solo dopo averne ricevuta apposita autorizzazione dagli stessi.

Il Presidente, qualora non possa adempiere personalmente a tali obblighi, deve incaricare un Associato, possibilmente appartenente al Consiglio Direttivo, affinché assicuri tali accorgimenti in sua vece.

4. Tutti gli Associati sono, in ogni caso, coperti da assicurazione, derivante dall'affiliazione ad un organismo dell'ordinamento sportivo e compresa nella quota annua d'iscrizione.
5. Il Consiglio Direttivo si impegna a rendere edotti tutti gli Associati riguardo alle norme di sicurezza, ai rischi del loro mancato rispetto ed alle relative conseguenze disciplinari e/o legali.
6. L'Associato che non rispetti le norme di sicurezza e/o prudenziali durante l'attività associativa, è sanzionato con ammonizione, richiamo o, nei casi più gravi, con sospensione fino ad 1 mese. Se la trasgressione porta alla produzione di un danno è invece sanzionata con sospensione da minimo 2 mesi a massimo 3 mesi o, nei casi più gravi, con esclusione.
7. Con riguardo ai fini del presente articolo, e limitatamente al par. 1. p.ti 2) e 5) ed al par. 2., per attività associativa è da intendersi non solo il momento di pratica del soft air, ma anche le fasi di preparazione, di smobilitazione, di logistica, di equipaggiamento, di eventuali briefing di apertura e/o chiusura dell'attività nonché le pause.

Art. 10 - Norme d'integrità morale

1. Al fine di tutelare il buon nome dell'Associazione e di coloro che vi sono iscritti, è fatto divieto ad ogni Associato, durante l'attività associativa, di:
 - 1) esporre simboli, immagini e/o qualsiasi altro riferimento che:
 - 1.1) riconduca a gruppi e/o partiti politici;
 - 1.2) risulti offensivo alla pubblica decenza;
 - 1.3) risulti discriminatorio ed/od offensivo in ordine a razza, etnia, religione ed/od orientamento sessuale;
 - 2) mantenere una condotta indecorosa ed irrispettosa verso coloro che sono presenti all'attività associativa, siano essi altri Associati, partecipanti, spettatori, autorità, forze dell'ordine e/o terzi.
2. L'Associato che non rispetti le norme d'integrità morale ed/od il carattere associativo è sanzionato con ammonizione, richiamo o, nei casi più gravi, con sospensione fino ad 1 mese.
3. Con riguardo ai fini del presente articolo, per attività associativa è da intendersi non solo il momento di pratica del soft air, ma anche le fasi di preparazione, di smobilitazione, di logistica, di equipaggiamento, di eventuali briefing di apertura e/o chiusura dell'attività nonché le pause.

Art. 11 - Uso improprio degli stemmi dell'Associazione

1. Lo stemma dell'Associazione è un simbolo di riconoscimento e d'appartenenza alla stessa quindi, sia durante l'attività associativa che al di fuori di essa, agli Associati che indossano od espongono tali stemmi viene richiesto di comportarsi in modo da non compromettere il buon nome dell'Associazione.
2. In caso contrario, l'Associato trasgressore è sanzionato con ammonizione, richiamo o, nei casi più gravi, con sospensione fino ad 1 mese.
3. Se il responsabile viene escluso possono essergli ritirati gli stemmi dell'Associazione, in seguito a delibera del Consiglio Direttivo. Qualora l'escluso detenga ulteriori stemmi dell'Associazione, acquistati autonomamente dalla stessa, questi non possono venirgli ritirati, tuttavia, è fatto salvo il diritto dell'Associazione ad agire in giudizio per la tutela del suo nome, qualora lo reputi necessario. Parimenti, lo stesso vale per coloro che non abbiano più rinnovato l'iscrizione all'Associazione.

Art. 12 - Mancato utilizzo della divisa ufficiale

1. Per garantire un certo livello di uniformità e decoro, tutti gli Associati devono indossare la divisa ufficiale scelta dall'Associazione, consistente in una mimetica di colorazione e pattern appartenenti alla così detta "vegetata italiana", che andrà obbligatoriamente indossata durante lo svolgimento di ogni attività associativa in cui vi siano partecipanti esterni all'Associazione. Tale divisa dovrà inoltre esporre, sulla spalla sinistra, lo stemma dell'Associazione, che viene fornito ad ogni Associato all'atto dell'ammissione all'Associazione. Al nuovo Associato viene concesso un periodo di 30 giorni per adeguare il proprio abbigliamento alla divisa ufficiale dell'Associazione.
2. Non vi è, invece, alcuna limitazione estetica riguardo al resto dell'attrezzatura utilizzata durante l'attività associativa.
3. L'Associato che non rispetti l'obbligo di indossare la divisa ufficiale, quando previsto, è sanzionato con ammonizione.

Art. 13 - Mancato utilizzo di munizionamento biodegradabile

1. L'Associazione, al fine di rispettare e tutelare il più possibile l'ambiente, richiede obbligatoriamente ai propri Associati di alimentare le A.S.G. utilizzate durante l'attività associativa esclusivamente con munizionamento in materiale biodegradabile. Tale limitazione non è



A.S.D. - S.A. Marines Biella - Regolamento interno

C.F. 90046360021

P.zza Cisterna n° 17, 13900 Biella

Cellulare: 3338770831 - Telefono/fax: 0152522392 - E-mail: info@marinesbiella.it - Indirizzo internet: www.marinesbiella.it

applicata ai soggetti in prova ed alle associazioni ospiti, ma è comunque consigliata. Al nuovo Associato eventualmente già in possesso di munizionamento non biodegradabile è concesso di utilizzarlo fino al suo esaurimento, ma il nuovo approvvigionamento di munizionamento dovrà essere obbligatoriamente biodegradabile.

2. L'Associato che non rispetti l'obbligo di utilizzare munizionamento biodegradabile è sanzionato con ammonizione.

Art. 14 - Inadempimento del Presidente e/o degli Amministratori

1. Qualora il Presidente non adempia agli obblighi cui soggiace per esplicita previsione dello statuto associativo o del regolamento interno, perde automaticamente e temporaneamente la carica di Presidente e viene sostituito dal Vice-Presidente, che provvede, entro 20 giorni, a convocare in riunione l'Assemblea Generale degli Associati.

2. Una volta riunita, l'Assemblea Generale degli Associati delibera in merito all'inadempimento del Presidente e, se giudicato responsabile, viene revocato e sostituito dal Vice-Presidente, fino all'elezione di un nuovo Presidente.

3. L'Amministratore inadempiente è obbligatoriamente sollevato dal proprio ruolo e/o specifico incarico dal Presidente, che provvede ad assegnarlo ad altro Amministratore. Nei casi più gravi d'inadempimento l'Amministratore viene revocato e quindi sostituito.

Art. 15 - Soggetti deputati alla sorveglianza - Obbligo di sanzione

1. Sono deputati alla sorveglianza sul rispetto delle norme associative:

- 1) il Presidente;
- 2) gli Amministratori, che devono anche obbligatoriamente riferirne, senza ritardo, al Presidente.

2. Le sanzioni sono irrogate in seguito all'apertura, da parte del Presidente, di un procedimento disciplinare a carico dell'Associato sulla cui trasgressione si valuta, tuttavia, nel momento della consumazione dell'infrazione, il Presidente e/o gli Amministratori possono comunque, anche singolarmente, esigere dall'Associato intransigente un comportamento differente e consono alla situazione, a pena d'immediato allontanamento dall'attività associativa in svolgimento per tutta la durata della stessa. L'allontanamento non implica, ma nemmeno evita, un eventuale procedimento disciplinare a carico del responsabile.

3. Gli Associati che rilevino infrazioni di norme associative non hanno l'autorità per esigere un comportamento diverso, ma possono farlo presente ai su indicati soggetti deputati alla sorveglianza.

4. Qualora i soggetti deputati alla sorveglianza assistano all'infrazione di una norma associativa da parte di un Associato, o ne abbiano comunque notizia, hanno il dovere d'intervenire.

Art. 16 - Procedimento disciplinare

1. Se l'infrazione di una norma associativa prevede l'applicazione di una sanzione disciplinare, il Presidente apre, entro 20 giorni da quello in cui ha assistito all'infrazione od in cui ne ha avuto notizia, un procedimento disciplinare per:

- 1) iniziativa dello stesso;
- 2) richiesta al Presidente da parte di uno o più Amministratori, disgiuntamente o congiuntamente tra loro od altri. In tale previsione il Presidente lo può comunque aprire o meno, a sua discrezione;
- 3) richiesta congiunta al Presidente da parte di almeno:
 - 3.1) 1/2 degli Amministratori;
 - 3.2) 1/3 degli Associati.

Nei casi previsti dal p.to 3) il Presidente ha l'obbligo di aprire il procedimento disciplinare.

La mancata apertura del procedimento disciplinare entro il termine massimo previsto ne impedisce l'apertura successiva ed in ogni caso non è concesso aprire un procedimento disciplinare dopo che siano trascorsi 60 giorni dall'infrazione.

2. Aperto il procedimento disciplinare, il Presidente deve, unitamente ad esso, convocare in riunione il Consiglio Direttivo in sessione disciplinare, notificando tale riunione anche all'Associato del cui procedimento disciplinare si tratta, indicandone la data, il luogo, il motivo e la norma associativa violata, con almeno 10 giorni d'anticipo. Tale notificazione deve essere eseguita personalmente dal Presidente, oralmente o per iscritto, a scelta dello stesso.

3. Il Consiglio Direttivo in sessione disciplinare deve valutare l'infrazione e la condotta in modo obiettivo, attenendosi letteralmente e scrupolosamente a quanto previsto dal regolamento interno, quando ricorrano prove sufficienti e dopo avere ascoltato l'Associato sulla cui infrazione si valuta. Se l'Associato, nonostante sia stato regolarmente avvisato e convocato, non si presenta, si procede senza ascoltarlo. Qualora l'Associato verso cui si procede sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non potrà partecipare al giudizio sulla sua infrazione per tutta la durata del procedimento disciplinare e, parimenti, è escluso dalla riunione del Consiglio Direttivo in sessione disciplinare il suo componente che, a qualsiasi titolo, risulti coinvolto nei fatti ad oggetto del procedimento disciplinare, per tutta la durata dello stesso. Esaurito il contraddittorio, la decisione avviene con delibera, senza la presenza dell'Associato verso cui si procede. Vige, in ogni caso, un principio di proporzionalità tra l'infrazione commessa e la sanzione disciplinare, che il Consiglio Direttivo in sessione disciplinare non può disattendere. L'eventuale sanzione viene scelta secondo quanto previsto dalla norma associativa infranta, tenendo conto che, se viene irrogata la sanzione:

- 1) dell'ammonizione:
 - 1.1) ed all'Associato trasgressore sia già stata comminata, nei 30 giorni precedenti, altra ammonizione per:
 - 1.1.1) un fatto diverso, la sanzione viene elevata a richiamo;
 - 1.1.2) lo stesso fatto, la sanzione viene elevata a sospensione fino ad 1 mese;
 - 1.2) e l'infrazione sia compiuta volontariamente dall'Associato o getti indegnità, agli occhi dei terzi, su tutta l'Associazione, essa viene elevata a richiamo;
- 2) del richiamo:
 - 2.1) ed all'Associato trasgressore sia già stato comminato, nei 45 giorni precedenti, altro richiamo per:
 - 2.1.1) un fatto diverso, la sanzione viene elevata a sospensione fino ad 1 mese;
 - 2.1.2) lo stesso fatto, la sanzione viene elevata a sospensione da minimo 1 mese a massimo 2 mesi;
 - 2.2) e l'infrazione sia compiuta volontariamente dall'Associato o getti indegnità, agli occhi dei terzi, su tutta l'Associazione, essa viene elevata a sospensione fino ad 1 mese;
- 3) della sospensione fino ad 1 mese:
 - 3.1) ed all'Associato trasgressore sia già stata comminata, nei 60 giorni precedenti, altra sospensione fino ad 1 mese per:
 - 3.1.1) un fatto diverso, la sanzione viene elevata a sospensione da minimo 1 mese a massimo 2 mesi;
 - 3.1.2) lo stesso fatto, la sanzione viene elevata a sospensione da minimo 2 mesi a massimo 3 mesi;


A.S.D. - S.A. Marines Biella - Regolamento interno

C.F. 90046360021

P.zza Cisterna n° 17, 13900 Biella

Cellulare: 3338770831 - Telefono/fax: 0152522392 - E-mail: info@marinesbiella.it - Indirizzo internet: www.marinesbiella.it

- 3.2) e l'infrazione sia compiuta volontariamente dall'Associato o getti indegnità, agli occhi dei terzi, su tutta l'Associazione, essa viene elevata a sospensione da minimo 1 mese a massimo 2 mesi;
- 4) della sospensione da minimo 1 mese a massimo 2 mesi:
 - 4.1) ed all'Associato trasgressore sia già stata comminata, nei 120 giorni precedenti, altra sospensione da minimo 1 mese a massimo 2 mesi per:
 - 4.1.1) un fatto diverso, la sanzione viene elevata a sospensione da minimo 2 mesi a massimo 3 mesi;
 - 4.1.2) lo stesso fatto, la sanzione viene elevata ad esclusione;
 - 4.2) e l'infrazione sia compiuta volontariamente dall'Associato o getti indegnità, agli occhi dei terzi, su tutta l'Associazione, essa viene elevata a sospensione da minimo 2 mesi a massimo 3 mesi;
- 5) della sospensione da minimo 2 mesi a massimo 3 mesi:
 - 5.1) ed all'Associato trasgressore sia già stata comminata, nei 180 giorni precedenti, altra sospensione da minimo 2 mesi a massimo 3 mesi sia per un fatto diverso che per lo stesso fatto, la sanzione viene elevata ad esclusione;
 - 5.2) e l'infrazione sia compiuta volontariamente dall'Associato o getti indegnità, agli occhi dei terzi, su tutta l'Associazione, essa viene elevata ad esclusione.
4. In seguito all'irrogazione della sanzione del richiamo o della sospensione è sempre comminabile, a discrezione del Consiglio Direttivo in sessione disciplinare precedente, la sanzione accessoria dell'interdizione dell'Associato sanzionato dalle attività associative concernenti:
 - 1) amichevoli in trasferta;
 - 2) tornei in casa;
 - 3) tornei in trasferta.

Tale interdizione perdura per il tempo stabilito dal Consiglio Direttivo in sessione disciplinare, ma comunque mai per un tempo superiore a 3 mesi.

5. La decisione viene comunicata al trasgressore dal Presidente, secondo le forme previste dallo statuto associativo per la relativa sanzione. Le sanzioni disciplinari vanno sempre motivate.

6. Le delibere del Consiglio Direttivo in sessione disciplinare possono essere sempre appellate dinnanzi all'Assemblea Generale degli Associati, per iniziativa dell'Associato sanzionato ed entro il termine massimo di 30 giorni. L'appello va presentato al Presidente che, obbligatoriamente, provvederà a convocare in riunione l'Assemblea Generale degli Associati entro 20 giorni. Nel frattempo la sanzione è sospesa, sempre che il Presidente non disponga diversamente.

7. Del procedimento disciplinare il Segretario ne redige apposito verbale, firmato dal Presidente e controfirmato dal Segretario medesimo.

Art. 17 - Ammissione di aspiranti Associati - Il nuovo Associato

1. Gli aspiranti Associati, per entrare a far parte dell'Associazione, devono comunicarne l'intenzione al Presidente. L'ammissione all'Associazione è concessa per decisione del:

- 1) Presidente;
- 2) Consiglio Direttivo, che si esprime con delibera, per richiesta:
 - 2.1) del Presidente;
 - 2.2) al Presidente da parte di uno o più Amministratori, disgiuntamente o congiuntamente tra loro od altri. In tale previsione il Presidente può comunque, a sua discrezione, rimettere o meno la decisione al Consiglio Direttivo;
 - 2.3) al Presidente da parte di almeno:
 - 2.3.1) 1/2 degli Amministratori;
 - 2.3.2) 1/2 degli Associati.

Nei casi previsti dal p.to 2.3) il Presidente ha l'obbligo, entro 10 giorni, di rimettere la decisione, sulla possibilità di concedere l'ammissione ad un aspirante Associato, al Consiglio Direttivo. Tuttavia, il Presidente, nel decidere se concedere o meno l'ammissione ad un aspirante Associato, presume il consenso degli Amministratori e degli Associati, i quali, se intendono opporsi alla decisione, hanno l'onere di comunicarlo al Presidente prima che essa espliciti i suoi effetti.

2. Il Consiglio Direttivo, nel valutare e decidere sull'ammissione di un aspirante Associato in seguito ad opposizione, deve considerare se le qualità dell'aspirante Associato siano compatibili con il carattere e gli scopi dell'Associazione. In ogni caso, il Presidente ed/od il Consiglio Direttivo possono rifiutare un aspirante Associato, qualora reputino tale decisione a vantaggio dell'Associazione e/o degli Associati, senza nessuna limitazione e senza nessun obbligo di motivazione verso l'escluso.

3. L'Associazione concede, a chiunque intenda provare l'attività associativa, una giornata di prova, che è a beneficio esclusivo del Richiedente, al fine di promuovere la pratica del soft air, e non comporta successiva ammissione all'Associazione né la concede. Il Richiedente, durante la giornata di prova, sarà coperto dall'assicurazione per R.C.T. derivante dall'affiliazione dell'Associazione all'ente di promozione sportiva.

4. La giornata di prova è da intendersi esclusivamente come partecipazione a:

- 1) amichevoli in casa;
- 2) amichevoli in trasferta;

escludendo pertanto:

- 3) tornei in casa;
- 4) tornei in trasferta.

Tuttavia, il Presidente ed il Consiglio Direttivo possono derogare a queste limitazioni, da valutarsi comunque caso per caso, per decisione del:

- 5) Presidente;
- 6) Consiglio Direttivo, che si esprime con delibera, per richiesta:
 - 6.1) del Presidente;
 - 6.2) al Presidente da parte di uno o più Amministratori, disgiuntamente o congiuntamente tra loro od altri. In tale previsione il Presidente può comunque, a sua discrezione, rimettere o meno la decisione al Consiglio Direttivo;
 - 6.3) al Presidente da parte di almeno 3/4 degli Amministratori.

Nel caso previsto dal p.to 6.3) il Presidente ha l'obbligo, entro 10 giorni, di rimettere la decisione, sulla possibilità di derogare al divieto generale di partecipazione del Richiedente, al Consiglio Direttivo. Tuttavia, il Presidente, nel decidere se concedere o meno la deroga, presume il consenso degli Amministratori, i quali, se intendono opporsi alla decisione, hanno l'onere di comunicarlo al Presidente prima che


A.S.D. - S.A. Marines Biella - Regolamento interno

C.F. 90046360021

P.zza Cisterna n° 17, 13900 Biella

Cellulare: 3338770831 - Telefono/fax: 0152522392 - E-mail: info@marinesbiella.it - Indirizzo internet: www.marinesbiella.it

essa espliciti i suoi effetti, ciononostante, il Presidente non ha alcun preventivo dovere d'informazione verso gli Amministratori riguardo a tale sua autonoma decisione.

5. Per la giornata di prova, il Richiedente deve provvedere a procurarsi da sé l'attrezzatura necessaria per svolgere l'attività associativa, tuttavia, nei limiti della materiale disponibilità, può utilizzare l'attrezzatura di proprietà dell'Associazione e/o dei suoi Associati, che viene messa a disposizione degli Associati e dei soggetti in prova.

6. L'aspirante Associato, se nulla osta alla sua ammissione all'Associazione, per essere ammesso alla stessa deve:

- 1) fornire i propri dati all'Associazione;
- 2) versare la quota annua d'iscrizione.

7. La tessera associativa coincide con la tessera assicurativa ed entrambe hanno validità annuale, a decorrere dalla data di rilascio della tessera assicurativa, che viene rilasciata dopo il tempo strettamente necessario alla comunicazione dei dati dell'Associato assicurato all'ente di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata.

8. Della registrazione degli Associati se ne occupano e ne sono responsabili, congiuntamente, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, quest'ultimo limitatamente alla propria funzione contabile.

Art. 18 - L'ammontare della quota annua d'iscrizione

1. La quota annua d'iscrizione è stabilita o riconfermata ogni anno dall'Assemblea Generale degli Associati, riunitasi in sessione ordinaria, valutate le spese da sostenere e le risorse di cui dispone l'Associazione.

2. Finché l'Associato non esegue il versamento della quota annua d'iscrizione, non può partecipare a nessuna delle attività dell'Associazione. Questa regola generale, non applicata ai beneficiari della giornata di prova in quanto soggetti ad un regime speciale, può essere derogata per decisione del:

- 1) Presidente;
- 2) Consiglio Direttivo, che si esprime con delibera, per richiesta:
 - 2.1) del Presidente;
 - 2.2) al Presidente da parte di uno o più Amministratori, disgiuntamente o congiuntamente tra loro od altri. In tale previsione il Presidente può comunque, a sua discrezione, rimettere o meno la decisione al Consiglio Direttivo;
 - 2.3) al Presidente da parte di almeno 3/4 degli Amministratori.

Nel caso previsto dal p.to 2.3) il Presidente ha l'obbligo, entro 10 giorni, di rimettere la decisione, sulla possibilità di derogare al divieto generale di esclusione dell'Associato od aspirante tale che non abbia ancora versato la quota annua d'iscrizione, al Consiglio Direttivo. Tuttavia, il Presidente, nel decidere se concedere o meno la deroga, presume il consenso degli Amministratori, i quali, se intendono opporsi alla decisione, hanno l'onere di comunicarlo al Presidente prima che essa espliciti i suoi effetti, ciononostante, il Presidente non ha alcun preventivo dovere d'informazione verso gli Amministratori riguardo a tale sua autonoma decisione.

Art. 19 - Servizi ricevuti col versamento della quota annua d'iscrizione

1. Il versamento della quota annua d'iscrizione da parte dell'Associato comporta:

- 1) l'inserimento del suo nome nel libro degli Associati;
- 2) la facoltà di svolgere l'attività associativa con gli altri Associati e/o con altre associazioni;
- 3) la facoltà di ricoprire eventuali cariche elettive in seno agli organi associativi;
- 4) il proprio inserimento nell'Assemblea Generale degli Associati e la facoltà di partecipare alle sue riunioni;
- 5) la copertura assicurativa per R.C.T. ed individuale.

2. All'ammissione, al nuovo Associato vengono gratuitamente consegnati alcuni stemmi dell'Associazione. Tale oggettistica comprende:

- 1) una patch raffigurante lo stemma dell'Associazione;
- 2) un cappellino con visiera, con ricamato il nome dell'Associazione.

Qualora l'Associato desideri un numero superiore di questi articoli li può, in qualunque momento, acquistare dall'Associazione al prezzo deciso con delibera dal Consiglio Direttivo.

3. La parte di quota annua d'iscrizione che non viene impiegata per pagare i servizi elencati viene destinata quale fondo cassa, al fine di essere investita in favore dell'Associazione.

Art. 20 - L'anno associativo

1. L'anno associativo inizia il primo giorno del mese di Gennaio di ogni anno e termina l'ultimo giorno del mese di Dicembre dello stesso anno.

Art. 21 - Stemma e colori dell'Associazione

1. Lo stemma dell'Associazione è un gagliardetto nero con ricamato in alto al centro, in colore verde, "S.A. Marines"; al centro a sinistra, in colore giallo, "Play with the best"; al centro a destra, in colore giallo, "Die like the rest" ed al centro in basso, in colore giallo, "Biella". Tutte le scritte sono in stampatello. Al centro del gagliardetto è raffigurato un teschio bianco indossante un cappello ad otto punte di colore verde, che posa su due fucili d'assalto Colt M-16A1 incrociati.

Art. 22 - Partecipazione a tornei - Scelta degli Associati per la partecipazioni ad attività a numero chiuso

1. La partecipazione di ogni Associato ai tornei cui l'Associazione decidesse di partecipare è subordinata alla presentazione al Presidente della certificazione sanitaria, in copia od originale, in corso di validità annuale attestante che l'Associato è in buono stato di salute e che non è affetto da patologie a lui note ed/od in atto che possano mettere a repentaglio l'incolumità dello stesso ed/od arrecare qualsivoglia danno a persone e/o cose durante lo svolgimento del torneo.

2. Qualora l'Associazione partecipi ad attività con numero d'iscrizione chiuso ed in numero inferiore alle adesioni da parte degli Associati, quest'ultimi sono scelti in base alla loro maggiore frequenza all'attività associativa. Nel caso di attività in trasferta, però, almeno uno dei partecipanti dovrà appartenere al Consiglio Direttivo, a titolo di rappresentanza dell'Associazione, e viene scelto in base allo stesso criterio, ma solo tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso.

3. E' compito del Presidente tenere ed aggiornare un registro delle presenze alle attività associative, così da consentire la redazione della relativa graduatoria. Le presenze vanno rilevate per le attività associative:

- 1) consistenti in:
 - 1.1) allenamenti;



A.S.D. - S.A. Marines Biella - Regolamento interno

C.F. 90046360021

P.zza Cisterna n° 17, 13900 Biella

Cellulare: 3338770831 - Telefono/fax: 0152522392 - E-mail: info@marinesbiella.it - Indirizzo internet: www.marinesbiella.it

- 1.2) amichevoli in casa;
 - 1.3) amichevoli in trasferta;
 - 1.4) tornei in casa;
 - 1.5) tornei in trasferta;
- 2) previste nel calendario ufficiale delle attività dell'Associazione.

Art. 23 - Efficacia del presente regolamento interno

1. Il presente regolamento interno sostituisce ed annulla ogni altro precedente regolamento interno dell'Associazione.